



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE Num. 79

OGGETTO: ADEGUAMENTO INDENNITÀ CARICA DI SINDACO ALLE PREVISIONI DI CUI ALL'ART. 57 QUATER: "INDENNITÀ DI FUNZIONE MINIMA PER L'ESERCIZIO DELLA CARICA DI SINDACO E PER I PRESIDENTI DI PROVINCIA" D.L. 26 OTTOBRE 2019, N. 124 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 DICEMBRE 2019, N. 157). ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno DUEMILAVENTI addì SEDICI del mese di SETTEMBRE alle ore 11,00 nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale nelle forme di legge. All'appello risultano

presenti:

ON. ETTORE LIGUORI..... SINDACO
DOTT. SERGIO DI BLASI VICE SINDACO
ARCH. ANTONIO GRECO ASSESSORE

Assenti:

Assessori Presenti N°. 3 Assessori Assenti N°. //

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Francesca Faracchio, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO On. ETTORE LIGUORI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede la corresponsione a favore del Sindaco, nonché degli altri amministratori ivi indicati, di una indennità di funzione, da determinarsi mediante decreto ministeriale (commi 1, 8, 10);

Premesso che l'art. 57 quater, comma 1, decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, (convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157) ha introdotto il comma 8 bis all'interno dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 in virtù del quale *“la misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai Sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”*;

Considerato che la norma non determina la misura esatta dell'incremento, ma ne fissa soltanto il limite massimo indicato *“nell'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”*, e pertanto occorre l'adozione di un provvedimento del Comune per stabilire l'entità dell'aumento da riconoscere con la necessaria copertura finanziaria per la maggiore spesa;

Visto l'art 57 quater, comma 2, del predetto D.L. n. 124/2019, il quale ha stabilito l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per finanziare il concorso nella spesa per l'incremento in parola, prevedendo al successivo comma 3 la ripartizione del fondo tra i Comuni interessati da effettuare con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Considerato che il decreto interministeriale di cui alla predetta disposizione è stato adottato il 23 luglio 2020, il quale, tra l'altro, modifica il previgente DM. n. 119, emanato il 3 aprile 2000 - *“Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli Amministratori locali, a norma dell'art. 23 della Legge 3 agosto 1999, n. 265”*;

Evidenziato che il predetto decreto interministeriale all'articolo 1 ha disposto la decorrenza dell'incremento in questione a partire dal 1° gennaio, ma solo con l'emanazione dello stesso decreto interministeriale del 23 luglio 2020, pubblicato sulla G.U. del 4 agosto, è stato determinato l'importo del contributo dello Stato nel concorso della spesa per i Comuni interessati all'incremento dell'indennità del Sindaco e, pertanto, soltanto dal 4 agosto u.s., dopo aver conosciuto la misura del contributo ministeriale, ogni Ente ha potuto decidere, cognita causa, la percentuale di incremento dell'indennità spettante al Sindaco;

Dato atto, in particolare, che nell'allegato A del suddetto decreto è stato quantificato, per fascia demografica di appartenenza del Comune, l'importo annuo spettante al singolo Ente, quale contributo di partecipazione del Ministero dell'interno alla maggiore spesa necessaria per l'incremento dell'indennità in parola a decorrere dal 2020;

Considerato che il Comune beneficiario è tenuto a riversare sul Capo XIV - capitolo 3560 «entrate eventuali diverse del Ministero dell'Interno» - art. 03 «recuperi, restituzioni e rimborsi vari» l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario, per la copertura del maggior onere relativo all'incremento dell'indennità di funzione del Sindaco;

Ritenuto di dover prendere atto dell'adeguamento delle indennità di cui all'art. 57 quater del D.L. n. 124/2019;

Dato atto che il Comune di Pisciotta alla data del 31 dicembre 2018, penultimo anno (art. 156 del D.Lgs. n. 267/2000) conta n. 2.587 abitanti residenti;

Ritenuto opportuno incrementare la misura mensile dell'indennità di funzione spettante al Sindaco, contenendo l'incremento entro le risorse assegnate dallo Stato e così garantendo il permanere delle compatibilità economiche;

Dato atto che le indennità di funzione non sono soggette all'obbligo di invarianza della spesa di cui all'art. 1, comma 136, della L. n. 56/2014, secondo l'interpretazione della norma fornita la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 35/SEZAUT/2016/QMIG;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 129/2020/PAR, con la quale è stato chiarito che l'incremento dell'indennità in questione è attribuito, per effetto del sopravvenuto Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 23 luglio 2020, con decorrenza dal 1° gennaio 2020;

Dato atto che in ordine all'approvazione del presente atto non sussiste l'obbligo di astensione di cui all'art. 79 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto come precisato dal Ministero dell'interno con Circolare n. 5/2000 "si ritiene, sulla base del prevalente orientamento dottrinario e giurisprudenziale formatosi in ordine alla precedente normativa, che la votazione sulla corresponsione dell'indennità di carica non configuri gli estremi dell'interesse personale che comporta l'obbligo dell'astensione, sia perché le indennità vengono deliberate facendo riferimento astrattamente alla carica e non alla persona titolare della carica stessa, sia perché le cariche elettive presso gli enti locali costituiscono «munera publica» e, come tali, implicano doveri più che diritti e l'interesse al loro esercizio riguarda la pubblica utilità e non quella dei singoli";

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli espressi sul presente provvedimento dai Responsabili di Servizio competenti, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

Richiamato tutto quanto riportato in parte narrativa al fine di costituire parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

- di **adeguare** l'indennità di funzione del Sindaco sulla base di quanto previsto dall'art. 57 quater del D.L. n. 124/2019 nei limiti del contributo statale determinato con il decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 23 luglio 2020;
- di **demandare** al Responsabile del Settore finanziario gli atti necessari all'esecuzione del presente atto;

- di **dichiarare** la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

OGGETTO: ADEGUAMENTO INDENNITÀ CARICA DI SINDACO ALLE PREVISIONI DI CUI ALL'ART. 57 QUATER: "INDENNITÀ DI FUNZIONE MINIMA PER L'ESERCIZIO DELLA CARICA DI SINDACO E PER I PRESIDENTI DI PROVINCIA" D.L. 26 OTTOBRE 2019, N. 124 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 DICEMBRE 2019, N. 157). ATTO DI INDIRIZZO.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 49 e art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Servizio
dott.ssa Francesca Faracchio




Parere di regolarità contabile inerente la verifica degli effetti diretti ed indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente (art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Servizio
dott.ssa Felicia Saturno



Il presente verbale viene così sottoscritto



IL SINDACO
on. Ettore Liguori



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio

Francesca Faracchio

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi (*art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000*).

Dalla Residenza Municipale, 12.10.2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio

Francesca Faracchio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16.09.2020

- Perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000);
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, 12.10.2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio

Francesca Faracchio

In data odierna viene data comunicazione del presente verbale ai Sigg. Capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, 12.10.2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio

Francesca Faracchio